



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2024, proposto da Giuseppe Iacomino e Giuseppina Di Palma, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Cardito, Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della comunicazione di inefficacia della CILA Superbonus prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0033405 del 20.03.2024 in pari data notificata a mezzo piattaforma SUE (Sportello Unico Edilizia) dal Comune di Torre del Greco con riferimento alla CILA Superbonus presentata dal Sig. Iacomino prot. SUE n. 75039 del 27.12.2021;

per quanto occorrere possa, della relazione del Tecnico Istruttore del Comune di Torre del Greco, Ing. Maria Anna De Martino, prot. n. 13820/2024 del 19.03.2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato

-che il Sig. Giuseppe Iacomino e la Sig.ra Giuseppina Di Palma sono comproprietari (in ragione del 50% ciascuno) dell'unità immobiliare sita in Torre del Greco (Na) in Via Traversa Santa Teresa n. 48/B, censita nel N.C.E.U. al foglio 10, p.lla 1630, sub. 1 (piani S1 – T), realizzata in forza di Licenza Edilizia n. 2205 del 09.06.1965;

- che in data 27.12.2021 Giuseppe Iacomino ha presentato telematicamente allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Torre del Greco la CILA Superbonus, acquisita al prot. con il n. 75039 del 27.12.2021, per lavori di efficientamento energetico consistenti in manutenzione straordinaria, restauro e risanamento statico conservativo con demolizione e ricostruzione puntuale di alcune parti strutturali, con stessa sagoma, prospetto e sedime e caratteristiche planovolumetriche dell'edificio esistente, senza incrementi di volumetria.

- che a seguito di un sopralluogo effettuato nel 2024, tre anni dopo la presentazione della suddetta CILAS, dai tecnici del Comune di Torre del Greco, è stata riscontrata

la mancanza di documentazione a corredo della stessa ed è stata affermata la difformità dell'immobile rispetto al progetto iniziale;

- che è stata presentata domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001

(prot. n. 23121 del 26.02.2024), per le lievi difformità esistenti, onde proseguire i lavori;

-che con il tardivo provvedimento impugnato, notificato il 20.03.2024 e non preceduto dal necessario preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/1990, né dalla comunicazione di avvio del procedimento, l'Ente ha comunicato l'inefficacia della CILAS del 2021;

- che con il ricorso viene censurata: i) la violazione dell'art. 19 l. 241/90 in quanto la CILAS è stata presentata il 27.12.2021 (n. di prot. 75039) e la comunicazione d'inefficacia è stata resa il 20.03.2024 (prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0033405), oltre i 30 giorni previsti per il necessario controllo da parte della P.A. e dei dodici mesi per procedere alla comunicazione d'inefficacia; ii) la violazione delle disposizioni sull'avvio/comunicazione del procedimento, così impedendosi alla parte di far rilevare che le difformità rilevate erano minime e l'immobile era conforme alla licenza edilizia (peraltro, che il Comune afferma di non rinvenire in archivio); iii) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 d.p.r. n. 380/2001 in quanto la Cilas può essere presentata anche dal comproprietario, ricadendo la prova dell'eventuale dissenso degli altri comproprietari sull'amministrazione; iv) violazione dell'art. 6 l. 241/90 (mancata attivazione soccorso istruttorio), v) abnormità della dichiarazione di inefficacia della CILAS; vi) infondatezza dei rilievi effettuati dal Comune; vii) violazione dell'art. 36 TUED;

Rilevato che si è costituito il Comune di Torre del Greco, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto avendo ad oggetto un provvedimento di comunicazione di inefficacia della CILA

Superbonus esso va a colpire un atto privo di contenuto autenticamente provvedimentale, sfornito del requisito della lesività; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;

Dato atto che con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito le proprie prospettazioni e, in ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, hanno ribadito l'immediata lesività del provvedimento impugnato, in quanto non consente la prosecuzione dei lavori, pregiudicando la conclusione degli stessi nel termine utile (31.12.2024) per il conseguimento del c.d. Superbonus;

Vista la successiva memoria in replica del Comune;

Trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 7 maggio 2024, con avviso di possibile sentenza in forma semplificata per inammissibilità del ricorso;

Ritenuto:

-che il ricorso sia inammissibile in quanto la giurisprudenza afferma che in caso di declaratoria di inefficacia di una c.i.l.a., l'azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione (Cons. St., sez. IV, 23/04/2021, n.3275);

- che infatti, l'atto con cui l'Amministrazione comunale respinge — archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile — una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inhibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, pertanto la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 08/05/2019, n.2469);

- che come correttamente affermato dalla difesa del Comune, la comunicazione di inefficacia non è un provvedimento, ma un adempimento di carattere amministrativo che informa la parte delle motivazioni che hanno fatto scaturire la

classificazione di inefficacia del provvedimento stesso, ed è propedeutica all'eventuale futuro esercizio dei poteri inibitori di cui all'art. 27 o 31 TUED, che, nel caso concreto, sono comunque subordinati alla definizione della procedura di cui all'istanza di sanatoria/accertamento di conformità ex art. 36 TUED presentata dai ricorrenti (prot. n. 23121 del 26.02.2024);

Ritenuto, in conclusione, di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione di un atto privo di valore provvedimentoale e ontologicamente non lesivo, con compensazione delle spese data la peculiarità del caso e la definizione in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT